

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI H24 DI PORTIERATO E VIGILANZA NON ARMATA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SILVANO TOTI GLOBE THEATRE” – CIG 8177062507

CHIARIMENTI
ex art. 74 co. 4 d.lgs. 50/2016

D1: In riferimento alla Clausola Sociale, si richiede di fornire, i seguenti chiarimenti: 1. in relazione al personale attualmente operante e soggetto alla eventuale procedura di cambio di appalto: - Contratto collettivo applicato e Livello di inquadramento; - Scatti di anzianità ed eventuali superminimi; - Ogni altra informazione utile a determinare il costo del personale impiegato.

R1: **Si riportano di seguito le informazioni richieste, precisando che non sono previsti superminimi nell’attuale contratto.**

Mansione	CCNL applicato	Livello	Ore settimanali	Retribuzione annuale lorda	scatti
PORTIERE	SAFI	5°	30	11.465,00	0
PORTIERE	SAFI	5°	30	7.623,00	0
PORTIERE	SAFI	5°	30	7.121,00	0
GUARDIA NON ARMATA	VIGILANZA PRIVATA	4°	40	18495,96	2
GUARDIA NON ARMATA (sostituzione)	VIGILANZA PRIVATA	4°	20	9.247,98	1

D2: Buonasera, per poter formulare al meglio l'offerta, avremmo bisogno, se possibile, delle buste paga del personale che deve essere assorbito (paragrafo 24 del disciplinare di gara) ovviamente eliminando i dati sensibili (ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016).

R2: **V. R1**

D3: Con la presente, relativamente al servizio di portierato, nel disciplinare di gara è riportato che dovrà essere richiesta autorizzazione del Prefetto all’uso della divisa, secondo quanto riportato nell’art.230 del TULPS. Si richiede pertanto di sapere se per tale punto del disciplinare trattasi di refuso di un precedente documento.

R3: **Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara. Come precisato a pag. 8 delle Linee Guida Anac n. 10/2018 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”: << ... L’attività di portierato, a seguito dell’abrogazione dell’iter procedimentale di cui all’articolo 62 Tulps e agli articoli 111, 113, 114 Regolamento, per effetto della legge 24 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non è più soggetta ad autorizzazione di polizia ed è dunque liberalizzata (permane l’autorizzazione del Prefetto all’uso della divisa ai sensi dell’articolo 230 Regolamento)>>.**

D4: 1. Nel Disciplinare di Gara al punto 3 - pag. 4 - “servizio di portierato” viene richiesta

“l’autorizzazione del Prefetto all’uso della divisa ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di Esecuzione del TULPS”; a tal proposito si fa notare il servizio di portierato non è soggetto a nessuna autorizzazione prefettizia riguardante il servizio e le divise utilizzate dai propri operatori. Si richiede quindi di confermare o meno tale richiesta. 2. Nel Disciplinare di Gara al punto 3 - pag. 5 - si richiede il “servizio di vigilanza privata non armata”. Si ricorda che il servizio di vigilanza privata non armata può essere erogato solo da Istituti di Vigilanza Privata, in possesso di regolare licenza ai sensi dell’ART. 134 TULPS e che siano assegnatari di appalto o servizio, che abbiano ricevuto regolare autorizzazione del prefetto dopo l’analisi del sito, dei servizi richiesti e dei rischi connessi. Non esistendo al momento garanzia di autorizzazione si richiede di confermare o meno tale tipologia di servizio. 3. Nel Disciplinare di Gara al punto 15.3.1 n. 9 - pag. 17 - riguardo all’informativa sulla privacy si fa riferimento “all’articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196” superato ormai dal n 679/16 del Reg UE a cui il Disciplinare fa riferimento a pag. 3. Si richiede di confermare che tale dichiarazione vada fornita facendo riferimento al n 679/16 del Reg UE e non al n.196. 4. Nel Capitolato Tecnico all’art. 6 - pag. 3: • Al punto uno si richiede di “mettere a disposizione una centrale operativa installata presso la propria sede, in grado di permettere il collegamento permanente tra la sede stessa ed il proprio personale in servizio presso la postazione del Teatro”. Si richiede di confermare che tale servizio faccia riferimento al personale che svolge il servizio di vigilanza privata non armata ed escluda il personale che svolge servizio di portierato. • Al punto due si richiede di “dotare il personale in servizio di portierato e vigilanza di un equipaggiamento standard composto da apparati radio ricetrasmittenti mobili”. Come richiamato nel precedente quesito il Servizio Fiduciario non deve disporre di Centrale Operativa e che le eventuali radio ricetrasmittenti in dotazione hanno una funzione di ausilio al servizio ma a livello solo locale. Si richiede quindi di confermare che tale richiesta non sia valida per il servizio di portierato. 5. Schema di Contratto - Nello schema di contratto allegato alla documentazione di gara alla pag. 4 si riporta che l’impresa appaltatrice sarà responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere possano derivare alle persone o cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto stesso. Si richiede di chiarire tale aspetto in quanto l’impresa appaltatrice può ritenersi responsabile non di qualsiasi danno ma di danni causati da comportamenti inadeguati al servizio oggetto d’appalto.

R4: **1) V. R3**

2) Si conferma che il servizio richiesto è di vigilanza privata non armata.

3) Si conferma che l’art. 15.3.1, punto 9), del Disciplinare di gara contiene un refuso e che la dichiarazione integrativa va resa “ai sensi e per gli effetti del GDPR di cui al Reg. UE n. 679/2016”.

4) Si conferma che il collegamento con la Centrale Operativa e la dotazione di apparati radio ricetrasmittenti mobili sono riferiti al solo servizio di vigilanza privata non armata.

5) Si conferma quanto previsto dall’art. 9 dello Schema di Contratto (Responsabilità del Fornitore e garanzie).

D5: Buongiorno, 1) con riferimento al disciplinare di gara e più precisamente all’Art.3, siamo a precisare che per il servizio di Portierato e all’uso della divisa, le aziende che svolgono tali servizi non sono soggette a nessuna autorizzazione del prefetto, neanche per l’utilizzo della divisa. 2) Con riferimento all’Art.7 punto 2 "requisiti di capacità economico-finanziaria", in caso di RTI verticale fate riferimento al fatturato specifico medio annuo per " Servizi di biglietteria e

gestione casse" che deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo. Si prega chiarire il rifiuto e soprattutto di evidenziare che il fatturato medio annuo per (servizi di centralino/reception, presidio e accoglienza) debbano essere posseduti interamente dalla mandataria e non dalla mandante, in quanto prestazione principale.

R5: 1) V. R3

2) Si conferma che l'art. 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara contiene un rifiuto e che in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, il requisito di fatturato per "servizi di portierato" (attività prevalente) deve essere posseduto interamente dalla mandataria, mentre il requisito di fatturato per "servizi di vigilanza non armata" (attività secondaria) può essere posseduto anche dalla/e mandante/i.

D6: Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, si pongono i seguenti chiarimenti: 1. è previsto l'assorbimento del personale attualmente in forza? in caso positivo si chiede il numero degli operatori, il CCNL di applicazione con relativo livello di inquadramento; 2. si chiede se copertina e indice sono esclusi dal numero di pagine previsto.

R6: 1) L'assorbimento del personale del gestore uscente è previsto dall'art. 10 (Clausola sociale) del Capitolato tecnico; per le informazioni richieste, V. R1.

2) Si conferma che copertina e indice sono esclusi dal numero max di 20 facciate previsto per l'Offerta Tecnica dal par. 16 del Disciplinare di gara.

D7: In merito alla relazione tecnica che deve essere composta da max 20 facciate numerate, si chiede se la copertina e il sommario sono escluse.

R7: V. R6 n. 2).

Roma, 04/03/2020

Il RUP
Emanuele Bevilacqua

